

# COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA

## STATUTO

Delibera n. 1 del 31/1/2006.

### TITOLO I

#### CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1 (Autonomia della comunità locale)

1. Il Comune di Selva di Val Gardena, quale ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune, nel cui territorio coesistono, accanto alla grande maggioranza autoctona ladina, gruppi linguistici ed etnico - culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, la cultura e l'identità in tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignità, nonché lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza ed una proficua convivenza fra i gruppi.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

3. Il Comune ha autonomia finanziaria secondo quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dalle particolari disposizioni contenute nelle leggi della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e della Provincia Autonoma di Bolzano.

4. Il Comune ha un proprio patrimonio.

##### Articolo 2 (Funzioni)

1. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.

2. Il Comune, in aggiunta alle funzioni proprie, esercita le funzioni trasferite, delegate o subdelegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma al Comune.

#### CAPO 2 LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

##### Articolo 3 (Regolamenti)

1. Il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento nonché regolamenti:

- a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza,
- b) in ordine alla propria organizzazione,
- c) sulle materie non regolate dalla legge.

2. Nelle materie che la legge riserva al regolamento la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente statuto.

3. Il regolamento viene approvato dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è pubblicata all'albo pretorio nei termini di legge e diviene esecutiva decorso il termine di pubblicazione.

#### Articolo 4 (Pubblicità dei regolamenti)

1. Il Comune cura la raccolta dei regolamenti comunali, che è consultabile da chiunque durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici. Ogni cittadino può ottenerne copia gratuita.

2. Il Comune utilizza i mezzi d'informazione a disposizione per garantire la massima pubblicità dei propri regolamenti.

### CAPO 3 SVILUPPO E TUTELA DEI VALORI

#### Articolo 5 (Tutela della minoranza ladina e del patrimonio culturale e linguistico)

1. Il Comune tutela il patrimonio culturale e la minoranza linguistica ladina secondo i principi fissati dall'articolo 6 della Costituzione, nello statuto speciale per la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige e nelle relative norme di attuazione con iniziative intese a:

- a) incentivare le attività letterarie, musicali, teatrali, ed in genere ogni attività nel settore culturale ed artistico;
- b) conservare e curare gli usi e i costumi;
- c) curare la lingua ladina mediante il suo pubblico uso, con l'incentivazione dell'istruzione e dell'educazione permanente e con la toponomastica delle località, delle strade e dei fabbricati;
- d) favorire lo scambio culturale fra i gruppi linguistici;
- e) intensificare le collaborazioni con gli altri comuni ladini e con le istituzioni e le organizzazioni ladine in Italia e all'estero nei diversi settori di comune interesse.

2. Il Comune attua la tutela della minoranza ladina, anche ai sensi delle leggi dello Stato sulla tutela delle minoranze linguistiche:

- a) sostenendo in modo particolare le attività sussidiarie svolte da comunità libere nell'interesse comune della minoranza ladina nei settori della lingua, della cultura, dell'arte, dello sport, dei rapporti sociali nonché dell'organizzazione e della diffusione dei mass media;
- b) mediante la particolare tutela delle risorse naturali, con l'incentivazione preferenziale dello sviluppo dell'economia locale, anche sotto il profilo sociale, con provvedimenti tendenti a favorire la disponibilità di stabili posti di lavori nelle proprie valli anche nel settore del pubblico impiego. La tutela della minoranza linguistica ladina si attua inoltre con misure tese ad evitare ogni forma di speculazione fondiaria ed edilizia, onde ristabilire l'equilibrio culturale ed economico delle genti ladine e per la valorizzazione del loro spazio vitale.

## Articolo 6

### (Tutela dei valori ambientali - sviluppo economico)

1. Il Comune tutela i valori ambientali con iniziative rivolte a conservare e valorizzare le risorse naturali e monumentali e ad incentivare la coltivazione delle terre montane secondo i sistemi tradizionali.

2. Il Comune incentiva lo sviluppo dell'economia locale con provvedimenti tendenti a favorire e mantenere la disponibilità di stabili posti di lavoro; promuove ed incentiva le iniziative di interesse collettivo per il progresso economico e per una equa distribuzione della ricchezza; salvaguarda l'economia contadina in tutte le sue componenti, riconoscendo anche la sua funzione sociale e di tutela dell'equilibrio ecologico.

## Articolo 7

### (Sviluppo sociale)

1. Il Comune promuove il progresso sociale finalizzato al sostegno dei soggetti più deboli e ad una pacifica e costruttiva convivenza della comunità, ed in particolare:

- a) adotta iniziative per la tutela dei giovani, favorendo la formazione della loro personalità e il loro inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
- b) promuove iniziative per la prevenzione di emarginazioni sociali;
- c) promuove un'obiettiva informazione ed un costruttivo dibattito politico per il mantenimento dei valori democratici costituzionalmente garantiti;
- d) istituisce forme di assistenza economica e sanitaria integrative in ragione delle particolari situazioni locali;
- e) garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale;
- f) attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni tra i sessi e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza; promuove, altresì, un' adeguata presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti;
- g) sostiene gli interessi degli anziani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale;
- h) Incentiva le strutture e le iniziative che facilitano la compatibilità tra famiglia e lavoro.

## TITOLO II

### GLI ORGANI DEL COMUNE

## Articolo 8

### (Organi)

1. Organi del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

## Articolo 9

### (Il Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le attribuzioni assegnate al Consiglio comunale non possono, nemmeno per singoli affari, essere delegate ad altri organi.

3. Il Consiglio comunale fissa i principi generali relativi alla gestione dell'amministrazione comunale. Esso controlla l'intera gestione amministrativa del Comune.

4. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigila affinché vengano realizzati gli obiettivi attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto diretto con i cittadini, all'efficienza, all'economicità ed alla correttezza dell'amministrazione ed adotta i relativi necessari provvedimenti.

5. Il Sindaco e la Giunta comunale relazionano dettagliatamente, almeno due volte l'anno, al Consiglio comunale in ordine all'attività amministrativa. Le citate relazioni sono rese prima dell'approvazione del bilancio di previsione e prima dell'approvazione del conto consuntivo. In tale contesto il Consiglio comunale verifica lo stato d'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco ad inizio mandato, sollecitando i necessari adeguamenti.

6. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni relazionano annualmente al Consiglio comunale sui risultati della gestione, formulando proposte per provvedimenti di competenza del Consiglio.

7. Per problemi di particolare complessità o di speciale rilevanza politica il Consiglio comunale può sentire il parere di esperti, di rappresentanze professionali, del revisore dei conti, di esponenti di associazioni economiche e dei dirigenti del Comune. Il relativo procedimento è regolato dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8. Per singoli affari possono essere costituite commissioni temporanee con funzioni consultive delle quali possono far parte anche esperti non appartenenti al Consiglio comunale.

9. Per materie specifiche il Consiglio comunale può costituire nel suo seno commissioni permanenti. La loro composizione avviene nel rispetto della proporzionalità fra i gruppi linguistici e con la rappresentanza della minoranza politica. Il funzionamento delle commissioni consiliari e la valenza giuridica dei loro pareri vengono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio comunale.

10. L'ordine del giorno per le sedute del Consiglio comunale viene predisposto dal Sindaco. I consiglieri comunali possono chiedere che determinati argomenti vengano posti all'ordine del giorno, presentando le relative mozioni.

11. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale entro 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

12. Il Consiglio comunale si riunisce di regola presso la sede municipale. Per particolari ragioni il Sindaco può convocare la seduta in altri luoghi accessibili al pubblico, nel qual caso ciò deve essere ratificato dal Consiglio all'inizio della seduta. Per adottare provvedimenti congiunti con organi di altri enti pubblici il Consiglio può validamente riunirsi e deliberare anche fuori dal territorio comunale.

13. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale deve essere pubblicato nei termini di cui al comma successivo all'albo pretorio del Comune ed eventualmente in altri luoghi pubblici, da determinarsi dal Consiglio comunale. Gli effetti giuridici connessi con la pubblicazione decorrono esclusivamente da quella eseguita all'albo pretorio.

14. L'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare è notificato ai consiglieri comunali almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. La notifica deve avvenire presso la residenza oppure presso il domicilio eletto nel Comune. Nei casi di urgenza l'invito può essere validamente notificato 24 ore prima della seduta. La notifica può avvenire, a richiesta del consigliere, anche tramite il servizio postale o tramite posta elettronica. Ai gruppi consiliari viene trasmessa la documentazione essenziale relativa agli argomenti da trattare.

15. Durante i sette giorni precedenti la seduta oppure - nei casi di urgenza - nelle 24 ore precedenti la seduta medesima, ogni consigliere comunale ha diritto di consultare

nell'ufficio comunale e durante le ore d'ufficio gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

16. Il Consiglio comunale può deliberare quando interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Solo in seconda convocazione, da indirsi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano sette consiglieri. In seconda convocazione il Consiglio può solo deliberare sugli oggetti compresi nell'avviso di prima convocazione.

17. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui il Consiglio, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti, disponga diversamente. La seduta deve essere dichiarata segreta quando venga prospettata in Consiglio la necessità di esprimere giudizi sulle qualità o sulle attitudini di una o più persone. La seduta è comunque pubblica quando si tratta dell'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti, nonché quando ha luogo l'elezione della Giunta comunale.

18. Il presidente ha cura dell'ordinato svolgimento della seduta.

19. Le votazioni si effettuano per alzata di mano ad eccezione delle votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, salvo espressa diversa previsione statutaria o se a nomina o designazione vincolate. In materia di pianificazione urbanistica le votazioni si effettuano a scrutinio segreto qualora esso sia richiesto da almeno tre consiglieri.

20. Si procede con il sistema del voto limitato ogni qual volta debbano essere nominati commissioni, organismi o rappresentanti comunali di cui, per legge, statuto o regolamento, debbano far parte anche membri della minoranza etnica o politica ovvero rappresentanti di particolari categorie, anche a garanzia della pari opportunità tra uomini e donne. Le modalità di votazione sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio comunale.

21. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo diversa maggioranza stabilita dalla legge o dallo statuto.

22. Il verbale delle sedute del Consiglio comunale deve contenere i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti giustificati e non giustificati, l'oggetto della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato delle votazioni. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario comunale. Il verbale, che deve essere notificato ai consiglieri comunali, non è soggetto a formale approvazione ed è accessibile, nella sede comunale, a chiunque. I singoli consiglieri possono chiedere all'ufficio competente, senza particolari formalità ed entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, l'annotazione di loro osservazioni in merito ad inesattezze del verbale. In luogo della verbalizzazione della discussione, questa può essere registrata su supporti informatici per uso esclusivo dei consiglieri.

23. Quando nel corso del periodo amministrativo un consigliere sia risultato assente ingiustificato alle sedute del Consiglio comunale per la terza volta, il Sindaco glielo contesta per iscritto con l'invito a presentare giustificazioni scritte entro i successivi 10 giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio comunale o accetta le giustificazioni, o pronuncia la decadenza del consigliere e la sua surrogazione.

24. Il Consiglio comunale approva il proprio regolamento interno con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Il regolamento interno disciplina la convocazione del Consiglio, lo svolgimento delle sedute, la votazione, i diritti e i doveri dei consiglieri. Determina altresì le attribuzioni ed i poteri delle commissioni previste ai commi 8 e 9, ne disciplina l'organizzazione e la eventuale partecipazione di esperti esterni al Consiglio nonché le forme di pubblicità dei lavori qualora il regolamento non preveda espressamente la segretezza delle sedute.

25. Il Consiglio comunale, oltre a deliberare sugli argomenti e sulle materie al medesimo specificatamente attribuiti dalla legge, delibera in ordine ai seguenti ulteriori argomenti:

- a) i provvedimenti nel procedimento per la assunzione nonché la nomina del segretario comunale;
- b) il conferimento della cittadinanza onoraria e di onorificenze del Comune;
- c) la nomina di commissioni quando la relativa competenza venga, in forza di leggi statali, regionali o provinciali, espressamente attribuita al Consiglio comunale e quando si tratta di commissioni, nelle quali, per legge o statuto, deve essere rappresentata la minoranza politica e/o linguistica. Rimane eccettuata la nomina delle commissioni giudicatrici nei concorsi;
- d) tutte le deliberazioni riguardanti la toponomastica in quanto rientranti nella competenza del Comune.
- e) la nomina del difensore civico e la determinazione della relativa indennità di carica;
- f) quanto sottoposto dalla Giunta comunale per l'approvazione;
- g) sui progetti preliminari di opere pubbliche del costo superiore a 500.000 Euro;
- h) sull'adeguamento e sulla modifica delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

## Articolo 10

### (Relazione previsionale e programmatica - programmi generali)

1. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica in cui è valutata la concreta possibilità e capacità operativa, in relazione alle risorse disponibili, per l'attuazione dei programmi di intervento che si ritengono possibili, con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali che si intende raggiungere.

2. Nella relazione previsionale e programmatica sono riportati gli acquisti e le alienazioni immobiliari, con specificazione del contraente, dell'oggetto e del corrispettivo, o, in mancanza di tali elementi, dei criteri secondo i quali si procede all'acquisto o all'alienazione. E' equiparata agli acquisti e alle alienazioni la costituzione su immobili di diritti o oneri di durata ultranovennale.

3. La relazione previsionale e programmatica deve illustrare, sotto il profilo economico e sociale, i criteri di determinazione delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici.

4. I programmi generali delle opere pubbliche e relativi piani finanziari riguardano tutte le spese di investimento e devono riportare una descrizione sommaria dei singoli interventi, i costi presunti di realizzazione e, se il caso, di gestione, nonché i relativi mezzi di finanziamento. Spese d'investimento di importo inferiore a Euro 200.000 possono essere raggruppate sommariamente per unità elementare di bilancio, con indicazione del solo stanziamento.

5. Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, i progetti, gli appalti e le concessioni si considerano previsti in atti fondamentali del Consiglio anche quando i relativi importi globali differiscano in eccedenza dalla previsione nel limite del cinquanta per cento o, in ogni caso, dell'importo di 500.000 Euro.

## Articolo 11

### (Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunale rappresentano l'intera popolazione del Comune ed esercitano le loro funzioni senza obbligo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per opinioni o convinzioni espresse e per il voto dato nell'esercizio delle loro funzioni consiliari.

2. Il consigliere comunale può presentare mozioni ed ordini del giorno su qualsiasi argomento che rientri nella competenza del Consiglio comunale.

3. Anche con le interpellanze e con le interrogazioni il consigliere comunale esercita il proprio diritto di controllo. Il consigliere comunale può presentare inoltre interrogazioni

scritte al revisore dei conti, per ottenere informazioni su determinati atti e procedimenti.

4. Il consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al rispetto del segreto d' ufficio.

5. Il concreto esercizio del diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali viene disciplinato dalle norme del regolamento interno del Consiglio.

#### Articolo 12 (Gettone di presenza)

1. Ai consiglieri spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza, la cui misura è fissata con regolamento della Giunta regionale.

2. Il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste per legge, statuto o regolamento viene fissata dall'organo competente alla nomina contestualmente alla stessa in misura non superiore a quella spettante ai consiglieri comunali. L'indennità per gli esperti previsti per le commissioni di cui ai commi 8 ed 9 dell'articolo 9 è determinata dal regolamento interno del Consiglio.

3. Il pagamento avviene semestralmente sulla base dell'elenco delle presenze predisposto dalla segreteria comunale.

#### Articolo 13 (Sedute commissioni comunali)

1. Le sedute delle commissioni comunali e degli organismi comunali (comitati, gruppi di lavoro, ecc.) sono segrete, salvo quando sia diversamente stabilito dalla relativa norma istitutrice.

2. I verbali delle sedute delle commissioni e degli organismi indicati al comma 1 sono firmati dal presidente e dal segretario del consesso e sono accessibili, nella sede comunale, ai rispettivi membri, ai consiglieri comunali, al difensore civico e al revisore dei conti.

#### Articolo 14 (I gruppi consiliari)

1. Ogni lista votata ha diritto di costituire un proprio gruppo in seno al Consiglio comunale.

2. I gruppi consiliari non rappresentati nella Giunta comunale costituiscono la minoranza politica. Essa ha diritto di essere rappresentata nelle commissioni e nei comitati di nomina consiliare in misura proporzionale alla sua consistenza in Consiglio comunale, fermo restando la facoltà di questi di riconoscerne una rappresentanza maggiore.

#### Articolo 15 (Dichiarazione di dimissioni)

1. Le dimissioni da qualsiasi incarico devono essere formulate per iscritto. Le dimissioni divengono efficaci con il loro deposito presso la segreteria comunale. Le dimissioni da un



determinato incarico o mandato comporta le dimissioni anche dagli altri incarichi che il dimissionario ricopra in tale sua qualità.

## Art. 16 (La Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, di cui uno può non fare parte del Consiglio comunale, sempre che sia in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale e ad assessore.

2. L'elezione della Giunta comunale ha luogo entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. La composizione della Giunta comunale e le attribuzioni degli assessori sono proposti dal Sindaco. Ciascun sesso ha diritto di essere rappresentato in Giunta comunale se è rappresentato in Consiglio comunale.

4. La Giunta comunale è eletta in seduta pubblica, per alzata di mano, in un' unica votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

5. La Giunta comunale viene convocata dal Sindaco, le sedute sono segrete e le votazioni avvengono in forma palese.

6. Le deliberazioni della Giunta comunale sono adottate con l'intervento di almeno tre membri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Esse sono firmate dal presidente e dal segretario comunale.

7. Il verbale delle sedute contiene i nomi dei membri presenti al momento della votazione, l'oggetto della deliberazione ed il risultato della votazione. Il verbale viene firmato da tutti i membri presenti alla seduta e dal segretario comunale e non è soggetto a formale approvazione. Il suo accesso è disciplinato dal regolamento sul diritto d'accesso ai documenti amministrativi oltre che dal presente statuto.

## Articolo 17 (Il Sindaco)

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del governo; egli rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. In particolare spettano al Sindaco le seguenti attribuzioni:

- a) ripartisce, con apposito provvedimento, gli affari riguardanti le varie materie fra gli assessori e coordina la loro attività;
- b) determina l'eventuale assegnazione di particolari funzioni a singoli consiglieri comunali;
- c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;
- d) rappresenta il Comune in giudizio, previa autorizzazione della Giunta comunale, e promuove i provvedimenti a difesa delle ragioni del Comune;
- e) stipula i contratti e le convenzioni secondo quanto previsto dai regolamenti;
- f) presiede i comitati e le commissioni, se non diversamente previsto. Può affidare al segretario comunale la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

4. Avvenuta l'elezione della Giunta comunale, il Sindaco sottopone al Consiglio comunale, prima di qualsiasi altro argomento che non sia urgente e comunque entro 30 giorni dall'elezione della Giunta comunale, l'approvazione delle linee programmatiche



relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

### Art. 18 (Il Vicesindaco)

1. Il Sindaco nomina entro il termine di 20 giorni dall'entrata in carica tra gli assessori il suo sostituto. Questi sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza, temporaneo impedimento o destituzione dalle sue funzioni. La nomina è resa nota sull'albo comunale.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano d'età. Qualora anche tutti gli assessori siano assenti o impediti, il Sindaco può nominare quale suo sostituto, per un periodo determinato non superiore a 15 giorni o per il compimento di singoli affari, un consigliere comunale.

3. Il Sindaco ha facoltà di revocare la nomina.

### Art. 19 (Cessazione dalla carica di assessore)

1. Su proposta del Sindaco il Consiglio comunale può revocare uno o più assessori. La proposta di revoca deve essere notificata all'assessore o agli assessori in questione con almeno 10 giorni di anticipo in cui ha luogo la seduta.

2. La mozione di sfiducia verso la Giunta comunale e la revoca o la surrogazione per qualsiasi causa degli assessori sono effettuate in seduta pubblica ed a votazione palese.

3. La sostituzione di singoli assessori o dell'intera Giunta comunale avviene su proposta del Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla vacanza.

### Articolo 20 (Sfiducia costruttiva nei confronti degli amministratori di aziende speciali, istituzioni e consorzi)

1. Per la surrogazione di amministratori di aziende speciali, istituzioni dipendenti e consorzi nominati dal Consiglio comunale si applicano i termini previsti per la surrogazione degli assessori.

### Articolo 21 (Difensore civico)

1. L'istituto del difensore civico ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 è attivato con deliberazione del Consiglio comunale mediante convenzione con uno o più Comuni che abbiano già istituito il difensore civico o con quello della Provincia autonoma di Bolzano oppure con quello incaricato dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. L'indennità di carica spettante al difensore civico è determinata dal Consiglio comunale.

### Articolo 22 (Prerogative e mezzi)

1. Il difensore civico ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti al pari dei consiglieri

comunali.

2. Egli può, di propria iniziativa o su istanza di singoli cittadini o di comunità, presentare proposte ed istanze ispirate alla partecipazione diretta dei cittadini, le quali sono trattate dall'organo competente. Egli può inoltre assumere la rappresentanza di comunità in procedimenti amministrativi aventi attinenza agli obiettivi ed agli scopi sociali.

3. Nel caso di accertate disfunzioni o di abusi nell'amministrazione comunale il difensore civico li prospetta innanzitutto agli uffici responsabili e, nel caso di persistenza delle lamentate situazioni, egli provvede ad informarne gli organi di controllo, facendo presente anche la responsabilità patrimoniale degli amministratori.

4. Il difensore civico vigila in modo particolare sull'equo e pari trattamento dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale, delle sue istituzioni e delle aziende speciali.

### Articolo 23

#### (Rapporti col Consiglio comunale e con la Giunta comunale)

1. Il difensore civico redige una relazione annuale nella quale sono precisati i reclami pervenuti e le disfunzioni accertate. A tale relazione la Giunta comunale fa riferimento in sede della propria relazione annuale ed il Consiglio comunale si esprime sulla relazione del difensore civico e provvede ad un'adeguata informazione della cittadinanza.

### Articolo 24

#### (Il revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è un organo tecnico ausiliario del Comune, al quale compete la vigilanza sulla regolarità di tutta la gestione contabile e finanziaria dell'amministrazione comunale. Il revisore esercita, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità:

- a) una funzione di controllo interno;
- b) una funzione di collaborazione;
- c) una funzione propositiva nei confronti del Consiglio comunale;
- d) una funzione di consulenza e
- e) una funzione di controllo economico interno di gestione.

2. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni il revisore dei conti ha in ogni momento libero accesso a tutti gli atti e documenti del Comune.

3. Il Consiglio comunale può incaricare il revisore dei conti di esaminare singoli provvedimenti aventi rilevanza contabile.

4. Nel caso di dimissioni volontarie o di prolungata ed accertata inattività il Consiglio comunale provvede alla sostituzione del revisore.

5. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 42 del Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 4/L

### Articolo 25

#### (Controllo di gestione interno)

1. Il Comune verifica e valuta, in riferimento al funzionamento dell'ente, l'osservanza dei criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, in riferimento alle forme e modalità di intervento, l'osservanza dei criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

2. Il Consiglio comunale determina per la durata del proprio periodo amministrativo gli ambiti e le attività di amministrazione da verificare, nonché le direttive per l'attività di

verifica e di valutazione.

3. A tal fine è istituito un collegio di controllo con il compito di:

- a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale;
- b) rilevare, per ciascuna unità organizzativa e con adeguata periodicità, indici di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo criteri e parametri predeterminati;
- c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi;
- d) monitorare l'organizzazione del lavoro in modo da consentire la massima produttività unitamente al più alto livello di qualità del servizio.

4. Il collegio di controllo di gestione è composto di tre membri di comprovata attitudine, nominati dal Consiglio comunale. Nel collegio è rappresentata anche la minoranza politica.

5. Il Consiglio comunale quantifica ed assicura i mezzi per il funzionamento del collegio, che ne dispone con autonomia gestionale.

6. I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione del revisore dei conti e presentati al Consiglio comunale contestualmente alla delibera relativa al conto consuntivo.

### TITOLO III UFFICI E PERSONALE

#### Articolo 26 (Organizzazione amministrativa)

1. L'organizzazione amministrativa del Comune è improntata a principi di innovazione, flessibilità, coordinamento e responsabilità.

2. L'apparato strumentale del Comune si articola in unità organizzative elementari, raggruppate in strutture di diversa complessità, in relazione agli obiettivi ed alle funzioni dell'ente. La struttura dell'ente è definita dal regolamento di organizzazione.

3. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura sono determinate e modificate esclusivamente in relazione a esigenze oggettive suscettibili di costante verifica.

4. La programmazione dello sviluppo organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell'efficacia in relazione alle esigenze dei cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale.

#### Articolo 27 (I dirigenti ed i responsabili)

1. La funzione dirigenziale si qualifica per la capacità di proporre, programmare e utilizzare in modo coordinato gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi competenti, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare e guidare i collaboratori, di rilevare e prospettare tempestivamente le esigenze cui il Comune è chiamato a rispondere.

2. I dirigenti:

- a) sono responsabili dell'istruttoria dei provvedimenti di competenza degli organi di

governo;

- b) formulano proposte per il miglior funzionamento delle strutture;
- c) svolgono analisi di fattibilità e formulano proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecniche;
- d) curano le procedure di appalto e di concorso; presiedono le commissioni di gara e di concorso e stipulano i contratti, nei casi previsti dal regolamento.

3. La copertura dei posti di responsabili degli uffici può avvenire nei limiti fissati dal regolamento mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Per il raggiungimento di specifici obiettivi e nei limiti fissati dal regolamento possono essere richieste collaborazioni esterne.

5. Sono dirigenti del Comune il segretario comunale e, se previsto in pianta organica del personale comunale, il vicesegretario comunale.

## Articolo 28

### (Funzioni del segretario comunale)

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune. Egli è nominato dal Consiglio comunale nel rispetto della disciplina di settore.

2. Oltre alle funzioni generali previste per i dirigenti, il segretario comunale esercita le seguenti funzioni:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e redige i relativi verbali;
- b) è il capo del personale;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni del vicesegretario comunale e coordina la sua attività con la propria secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- d) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede per la loro pubblicazione;
- e) se richiesto dal Sindaco, roga i contratti e gli atti e autentica la sottoscrizione nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

## Articolo 29

### (Separazione delle funzioni di direzione politica e amministrativa)

1. La competenza ad adottare atti di direzione amministrativa, anche di natura tecnico – gestionale, può dai regolamenti essere affidata al Sindaco, agli assessori o alla Giunta comunale secondo i criteri che seguono.

2. Sono di competenza del Sindaco o dell'assessore da esso delegato gli atti caratterizzati da una notevole discrezionalità politico – amministrativa. Per i settori di attività individuati dal piano esecutivo di gestione, il Sindaco assume la qualifica di responsabile di servizio ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L, adottando le relative determinazioni.

3. Sono di competenza della Giunta comunale gli atti di gestione per i quali è necessaria una comparazione a livello collegiale delle valutazioni politiche e amministrative. La Giunta comunale assume contestualmente anche i conseguenti impegni di spesa.

4. Competono in ogni caso agli organi politici le funzioni ad essi espressamente attribuite da specifiche disposizioni di legge.

5. La delega ad assessori o funzionari per l'esercizio di funzioni attribuite al Sindaco è valida anche dopo la cessazione dalle funzioni del delegante. Essa può essere revocata in

ogni momento senza necessità di motivazione.

## TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

### Articolo 30 (Forme di gestione dei servizi pubblici)

1. Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.

2. I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3. Le forme di esecuzione dei servizi pubblici comunali sono determinate dal Consiglio comunale nei limiti fissati dalla legge.

4. Qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società di capitali o società cooperative nelle forme che lo obbligano nei limiti della quota di capitale sottoscritta.

5. La costituzione o la partecipazione a società di capitale o società cooperative è altresì ammessa per promuovere attività imprenditoriali, quando ne sia dimostrata l'utilità per lo sviluppo sociale ed economico della comunità amministrata, o quale mero investimento patrimoniale, qualora ne sia dimostrata la convenienza economica.

6. Il bilancio d'esercizio delle società sulle quali il Comune esercita un'influenza notevole, intendendosi tale quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, deve essere sottoposto, prima della sua approvazione, al preventivo parere del revisore dei conti del Comune. Il bilancio medesimo è allegato al rendiconto consuntivo del Comune.

### Articolo 31 (Conferimento di incarichi e funzioni ad amministratori o consiglieri comunali)

1. Gli incarichi e le funzioni, conferite dal Consiglio comunale ad amministratori o consiglieri del Comune, nelle società a partecipazione comunale nonché in enti, associazioni e istituti, nei quali il Comune è parte, sono da intendersi conferite in connessione con il mandato elettivo.

## TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

### Articolo 32 (Copertura delle spese e patrimonio)

1. Il Comune gestisce le proprie risorse nell'ambito dell'autonomia finanziaria

riconosciuta dalla legge e in base a propri regolamenti.

2. Detti regolamenti sono improntati al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'operato amministrativo ed al fine di accrescere l'efficienza dell'amministrazione.

## TITOLO VI FORME DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI O CON ALTRI ENTI PUBBLICI

### Articolo 33 (Collaborazione con altri enti)

1. Il Comune attua e favorisce la collaborazione con altri comuni per l'istituzione di nuovi servizi sul piano sovracomunale e per il potenziamento di quelle esistenti nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie a disposizione. A tal fine vengono utilizzati gli strumenti di collaborazione intercomunale previsti dal Capo VIII del Decreto del Presidente della Regione 1. febbraio 2005, n. 3/L.

2. Per la realizzazione di iniziative nel campo culturale, sportivo, sociale ed economico il Comune favorisce la collaborazione con enti, associazioni e comitati cittadini sia in sede locale che sul piano sovracomunale.

## TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

### CAPO 1 LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI LORO DIRITTI

#### Articolo 34 (Campo di applicazione)

1. Il Comune realizza la partecipazione popolare per la tutela dei diritti del cittadino e per il buon andamento dell'amministrazione, nel senso di creare e mantenere costanti rapporti con la cittadinanza. La partecipazione popolare viene considerata quale base organizzativa dell'amministrazione locale.

#### Articolo 35 (Riunione dei cittadini)

1. Una volta all'anno è convocata una riunione cittadina a carattere informativo.

#### Articolo 36 (Rapporti fra il Comune e le libere comunità)

1. Il Comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste nell'articolo previste all'art. 75, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 1. febbraio 2005, n. 3/L nonché quelle costituite per la tutela delle minoranze linguistiche, dell'ambiente, per la



valorizzazione del lavoro giovanile e per la pari opportunità tra uomo e donna.

2. Fermo restando il carattere di volontariato nell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione:

- a) accesso, su richiesta, agli atti ed alle informazioni nonché ai servizi ed alle strutture del Comune;
- b) partecipazione delle comunità al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi della rispettiva comunità;
- c) la possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette comunità a mezzo di convenzione come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni nonché la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni;
- d) promozione delle attività di interesse collettivo con la concessione di adeguati contributi.

3. Il Comune assicura l'indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate comunità.

### Articolo 37

(Rapporti con organismi permanenti di consultazione)

1. Il Comune favorisce la costituzione di organismi permanenti ed autonomi di consultazione in forma di comitati e di organismi esponenziali di rappresentanza e ciò anche nel limitato ambito del territorio comunale e per determinate materie.

2. Tali organismi hanno funzioni consultive, propulsive e di controllo. Le loro istanze e proposte devono essere trattate dall'organo competente.

3. Forma oggetto di apposito regolamento il numero e la specie degli organismi previsti nel presente articolo, la loro composizione, che deve tenere conto della rappresentanza delle donne, la loro organizzazione, le loro funzioni nonché la copertura delle spese.

4. Nei rapporti con la popolazione il Comune favorisce in modo particolare la parità di diritti per la donna, la gioventù, la famiglia e gli anziani.

### Articolo 38

(Forme di partecipazione dei giovani minorenni e degli anziani)

1. Il Comune sostiene gli interessi dei ragazzi, dei giovani e degli anziani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.

2. Il Comune consulta i medesimi in ordine a provvedimenti programmati e progetti che li riguardano direttamente.

### Articolo 39

(Pari opportunità tra uomo e donna)

1. Il Comune si impegna a garantire le pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i sessi le stesse possibilità di sviluppo e di crescita.

2. Al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, negli organi collegiali e nelle rappresentanze di nomina consiliare complessivamente considerati, entrambi i generi devono essere adeguatamente rappresentati in relazione alla loro presenza in Consiglio comunale.

## REFERENDUM POPOLARE

Articolo 40  
(Il referendum popolare)

1. Possono aver luogo referendum popolari aventi carattere consultivo, propositivo e abrogativo.

2. Il referendum popolare può essere proposto dai cittadini mediante istanza firmata da un numero pari ad almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il referendum consultivo può inoltre essere proposto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Il referendum può riguardare argomenti di interesse generale di competenza del Consiglio comunale, ad esclusione di:

- a) lo statuto e il regolamento interno del Consiglio comunale;
- b) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni ovvero di organi dell' amministrazione;
- c) provvedimenti concernenti tariffe o tributi;
- d) atti a contenuto vincolato da norme di legge;
- e) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- f) espropriazioni per pubblica utilità;
- g) atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone.

1. Prima della raccolta delle firme la proposta di referendum popolare viene esaminata ai fini della sua ammissibilità da una commissione di cui fanno parte il Sindaco, il difensore civico comunale, un funzionario nominato dalla Provincia autonoma di Bolzano e da un rappresentante dei promotori.

2. Le modalità procedurali del referendum, informate a principi di semplificazione per garantire l' effettivo diritto a tale forma di consultazione, sono disciplinate dal regolamento comunale.

3. Il referendum è valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene il 50% più uno dei voti validi.

4. L'esito del referendum è vincolante per il Comune.

Articolo 41  
(Partecipazione diretta dei cittadini)

1. Il cittadino, singolo od associato, indipendentemente dai suoi diritti di informazione, di accesso agli atti e documenti e di partecipazione ai procedimenti, può produrre istanze e proposte, le quali, anche riunite, sono portate a conoscenza dell'organo competente; il cittadino, singolo od associato, ha inoltre il diritto di rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco e di ricevere la risposta scritta ovvero di essere sentito entro 30 giorni.

TITOLO VIII  
NORME FINALI E TRANSITORIEArt. 42  
(Disposizioni linguistiche)

1. Nello statuto comunale, nei regolamenti e negli atti emanati o da emanare in futuro

dal Comune, la denominazione maschile o femminile di una funzione, di un ufficio o di una carica pubblica si riferisce indistintamente ad entrambi i sessi.

#### Art. 43

##### (Composizione di organismi e rappresentanze)

1. Le norme statutarie riguardanti la presenza delle minoranze e la parità tra uomo e donna nelle commissioni, negli organismi e nelle rappresentanze del Comune si applicano per la prima volta al loro rinnovo in seguito alla naturale scadenza del mandato.